



**COMUNE DI FANO**  
(Provincia di Pesaro e Urbino)  
**SETTORE VI – POLITICHE SOCIALI**  
U.O. PARTECIPAZIONE POPOLARE

**Convenzione tra il Comune Di Fano- Settore VI Servizi Sociali e l' Organizzazione di volontariato ..... per la gestione delle attività di segreteria e custodia dei locali assegnati alla partecipazione popolare rese per solidarietà e senza fini di lucro (L.R. 30 maggio 2012, n.15) - Periodo 1 febbraio -31 dicembre 2016.**

L'anno ....., addì ..... del mese di ..... in ..... presso .....

**TRA**

Comune di Fano (di seguito Comune), p.iva/C.F. ...., rappresentato dal Dirigente Settore VI Politiche Sociali Dott.Giuseppe De Leo

**E**

l'Organizzazione di volontariato “.....” (di seguito Organizzazione) , p.iva/C.F. ...., con sede legale in ....., via ....., iscritta nel registro regionale del volontariato in data ..... con ..... ( ) n. ...., rappresentata dal sig. .... in qualità di legale rappresentante dell'Organizzazione stessa

*Premesso che:*

- la legge 11 agosto 1991, n.266 "Legge quadro sul volontariato" definisce i principi e i criteri cui anche gli Enti Locali devono attenersi nel disciplinare i propri rapporti con le organizzazioni di volontariato;
- la legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" nell'intento di assicurare un sistema integrato di interventi e servizi sociali, prevede che gli Enti Locali riconoscano e agevolino il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale e delle organizzazioni di volontariato;
- la Regione Marche con Legge 30 maggio 2012, n.15 "Norme per la promozione e la disciplina del volontariato" ha inteso definire gli ambiti soggettivi ed oggettivi del rapporto convenzionale tra enti locali e Organizzazioni di Volontariato;
- con Deliberazione di Giunta n.433 del 23.11.2010 avente ad oggetto: “ Disciplina recante i criteri e le modalità di utilizzo temporaneo dei locali assegnati alla Partecipazione Popolare” si è inteso prevedere all'art. 11 l'attivazione di un servizio di prenotazione e guardiania nei locali assegnati alla Partecipazione Popolare;
- il Comune di Fano con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 176 del 18/07/2012 avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento da parte del Comune alle Organizzazioni di Volontariato delle attività e dei servizi non occasionali resi per solidarietà e senza fini di lucro ha inteso promuovere un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea, e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di “servizio”, crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni ed all'attesa della gente;

*Si conviene quanto segue:*

#### **Art. 1**

Il Comune volendo garantire nell'ambito del proprio territorio l'attività di segreteria organizzativa e di sorveglianza dei locali assegnati alla partecipazione popolare, complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva con l'Organizzazione il progetto di cui al testo in allegato, facente parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### **Art. 2**

L'Organizzazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio comunale, ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, e possibilmente quelli residenti nel territorio comunale, in ossequio ai principi in premessa indicati;

All'inizio delle attività il soggetto indicato quale Responsabile della gestione del progetto, nominati rispettivamente dal Comune nella figura del Direttore U.O. Partecipazione Popolare e dell'Organizzazione nella figura del ..... predispongono il programma operativo - o i programmi operativi - per la realizzazione del progetto di cui all'art. 1.

Per la prestazione delle attività convenzionate l'Organizzazione mette a disposizione n. ... volontari.

#### **Art. 3**

L'Organizzazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per la durata prevista e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile individuato al precedente art.2 delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile del progetto ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto stesso, nonché a comunicare tempestivamente all'Organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I responsabili verificano l'andamento del progetto attraverso incontri semestrali.

#### **Art. 4**

L'Organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche indispensabili allo svolgimento delle attività affidate.

#### **Art 5**

L'Organizzazione garantisce che i volontari e gli eventuali dipendenti inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse come da polizza N.....stipulata con la Compagnia di assicurazione ..... e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, come da polizza N.....stipulata con la Compagnia di assicurazione .....

#### **Art. 6**

Nello svolgimento delle attività l'organizzazione mette a disposizione:

---

---

## Art. 7

A fronte dell'attività prestata, l'Ente si impegna a riconoscere all'Organizzazione aggiudicataria un rimborso spese massimo presunto pari ad € 2000,00 sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate da parte dell'Organizzazione, riconducibili alle seguenti categorie:

1. rimborso spese ai volontari per n.220 interventi di apertura;
2. rimborso spese ai volontari per n.220 interventi di chiusura e riassetto degli spazi;
3. rimborso spese per l'organizzazione dell'ufficio di segreteria.

Il Comune si impegna a rimborsare all'Organizzazione ogni spesa rientrante nell'elencazione del comma precedente, nei limiti indicati e previa presentazione, con scadenza trimestrale, di apposita Nota redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art.47 del D.P.R.445/2000.

Il Comune provvederà a rimborsare le spese di norma entro trenta giorni dalla presentazione delle relative note, dando atto che il suddetto termine si intende sospeso nelle more dell'acquisizione di tutta la documentazione di spettanza dell'Organizzazione nel caso in cui la stessa risulti incompleta.

Il Comune si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le spese rendicontate quale controllo della veridicità dell'autodichiarazione rilasciata dall'Organizzazione.

## Art. 8

L'Organizzazione è tenuta a istituire un ufficio con recapito telefonico, fax ed e.mail ove potersi rivolgere per informazioni e prenotazioni dei locali.

Il personale assegnato a suddetto ufficio dovrà gestire la programmazione dell'utilizzo dei locali, curare il rilascio delle autorizzazioni nel rispetto del regolamento approvato, ricompresa la necessaria fase di verifica preventiva del pagamento qualora dovuto, nonché tenere i rapporti con il Servizio Manutenzioni comunale per accensione/spegnimento riscaldamenti ed ogni altra eventuale necessità di ordine tecnico.

L'ufficio dovrà essere aperto al pubblico almeno 3 gg.la settimana per almeno 6 ore complessive.

L'Organizzazione dovrà altresì comunicare al Comune, ai sensi di quanto previsto dall'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, entro sette giorni dalla stipula della presente Convenzione, con le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari comporterà per l'Organizzazione, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010.

## Art. 9

La presente convenzione ha validità dal 1 febbraio 2016 al 31 dicembre 2016

E' consentita la proroga della presente convenzione per mesi 2, per garantire il completamento della procedura di selezione già avviata.

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, senza oneri a proprio carico, fatta salva ogni richiesta di risarcimento del danno prodotto, ove non ritenga, per ragioni di opportunità ed efficacia, di dover ricorrere all'esecuzione per l'esatto adempimento.

L'Organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

## Art.10

La presente convenzione, redatta in duplice originale in forma di scrittura privata, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 - comma 1 della Legge n.

266/1991.

### **Art.11**

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione saranno a totale carico dell'Organizzazione.

### **Art.12**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l'Organizzazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare dovrà provvedere ad indicare, entro sette giorni, all' U.O. Partecipazione Popolare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato utilizzato per la liquidazione dei corrispettivi dovuti, con l'indicazione delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

La fatturazione dovrà recare l'indicazione del numero di CIG.n. **Z1617CBB77**.

L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'aggiudicataria, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall'art. 6 della Legge n. 136/2010.

L'Amministrazione Comunale si impegna a dare immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il provvedimento di liquidazione unitamente al mandato di pagamento emesso dall'Amministrazione Comunale dovrà recare l'indicazione del numero di CIG e di conto corrente dedicato.

Il Dirigente

Settore VI -Politiche Sociali

---

Il Presidente

Organizzazione di Volontariato

---